



COMUNE DI BENEVELLO

Via Scuole n.9 – 12050 Benevello – CN

Regolamento in materia di controlli a campione, accertamento d'ufficio e di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, atti di notorietà e requisiti degli operatori economici.

(D.P.R. 445/2000 articoli 43, 71 e 72)

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 52)

Approvato con deliberazione C. C. n.XX del XX/XX/2024

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sui requisiti degli operatori economici dichiarati in fase di partecipazione a procedure di appalti di lavori, servizi e forniture. I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo codice degli appalti).

ART. 2 - ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO

Sono soggette a controllo le dichiarazioni fornite in fase di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per valore degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, relativamente a tutte le informazioni inserite nei documenti di gara e alle ulteriori autocertificazioni in riferimento alle informazioni sull'operatore economico, sui suoi rappresentanti e sui subappaltatori relativamente ai seguenti punti:

1. Dichiarazione di sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023, relativamente all'esistenza di condanne penali, mancata corresponsione delle imposte o dei contributi previdenziali, insolvenza, conflitti di interesse o esistenza di illeciti professionali e qualsiasi altro motivo di esclusione;
2. Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale dell'operatore economico;
3. Dichiarazioni sull'assenza di condanne penali contemplate degli articoli 94-97 del D.Lgs. 36/2023;
4. Dichiarazioni sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. Dichiarazioni relative al regolare pagamento di imposte e tasse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
6. Dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva in relazione agli enti di previdenza quali INPS, INAIL e vari altri.

ART. 3 MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati dai Responsabili del procedimento mediante due diverse tipologie di verifiche:

- a) dirette, mediante la consultazione diretta degli archivi delle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

- b) indirette, mediante la richiesta alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, inviata anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.

I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui al punto 2 sono effettuati dai vari responsabili di procedimento, per ciascuna area di competenza, con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istanze di esibizione di documenti, sia all'interessato che a terzi soggetti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

Il controllo a campione dovrà essere effettuato per ogni singola area di competenza, con cadenza semestrale, su tutte le dichiarazioni elencate nell'articolo 2 e per almeno due procedimenti individuati nei modi descritti negli articoli 4, 5 e 6.

ART. 4 CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2. Esso viene effettuato a cura dei Responsabili delle diverse aree di competenza dell'ente due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- Entro il 31/07 i procedimenti aggiudicati nel primo semestre dell'anno in corso (dal 01.01 al 30.06);
- Entro il 31.01 per i procedimenti aggiudicati nel secondo semestre dell'anno in corso (dal 01.07 al 31.12)

Il numero degli affidamenti da porre a controllo è pari al 5% delle pratiche inserite nella lista di campionamento. Il suddetto numero è arrotondato all'unità più vicina e non può comunque essere inferiore alle due unità.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al codice CIG attribuito estratto da portale PCP.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Responsabile del Procedimento, alla presenza di un dipendente comunale, oltre che di un testimone scelto tra i dipendenti del Comune di Benevello secondo un criterio di rotazione.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposite verbale.

ART. 5 CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

Il controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- impossibilità di raffrontarla con documenti o altri elementi di riscontro;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

In tal caso il controllo sarà effettuato su tutte le dichiarazioni relative alla procedura di affidamento oggetto del ragionevole dubbio.

ART. 6 TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Se in sede di controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di dati, registri o documenti, l'informazione viene considerata verificata come "positiva".

La verifica solo parzialmente positiva costituisce sempre un'informazione "negativa/non verificabile" e nel verbale sarà esposta la specifica parte del controllo che ha dato esito negativo.

Se relativamente ad una particolare informazione non è possibile effettuare un controllo circa la veridicità, in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare con certezza la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di registri o documenti, l'informazione viene considerata "non verificabile" (per causa non imputabile al dichiarante) e ne verrà dato atto nel verbale.

Per i controlli indiretti presso altre pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, qualora entro 35 giorni dalla richiesta effettuata dal responsabile del procedimento non pervenga riscontro circa la conferma della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti, l'informazione viene considerata "non verificabile" (per causa non imputabile al dichiarante).

Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare e delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale, contenente:

- indicazione della data e delle modalità in cui sono state espletate le operazioni di sorteggio di cui al precedente articolo 4;
- sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di controllo;

- scheda analitica per ciascun controllo effettuato con specifica indicazione dell'esito.

Laddove la numerosità delle dichiarazioni da verificare sia elevata e/o i tempi di svolgimento delle operazioni di verifica risultino durevoli, è possibile redigere verbali parziali relativamente alle situazioni per le quali il controllo sia concluso.

Dalle operazioni di controllo possono scaturire i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:

- positiva (o verificata positivamente)
- non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante)
- negativa (o verificata negativamente)

Il verbale concernente le operazioni di controllo ed il relativo esito viene sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e tempestivamente trasmesso al Responsabile del servizio affinché siano effettuate le valutazioni opportune e adottati tutti i provvedimenti necessari nei casi di informazioni verificate negativamente.

Laddove non risulti possibile procedere al controllo in quanto dai riscontri emergano incertezze o elementi equivoci concernenti le dichiarazioni rese, con richiesta scritta del Responsabile del Procedimento i soggetti interessati sono invitati ad integrare o a rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, il verbale di controllo sarà concluso con esito negativo.

ART. 7 FALSE DICHIARAZIONI

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente provvedendo ad inoltrare tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio, il quale procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Trasmetterà, inoltre, i documenti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

ART. 8 - VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n° 30.06.2023, n° 196, Regolamento (UE) 2016/679)

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni